



ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 127 DEL 16/06/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE -
DIVIETO DI SOSTA SU N. 6 STALLI DI SOSTA IN VIALE TERESA ORELLI 19
(EX MIRSA)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che si rende necessario occupare temporaneamente il suolo pubblico comunale in Viale Teresa Orelli n. 19, al fine di consentire il posizionamento di cassoni destinati alle operazioni di rimozione e conferimento del materiale presente presso l'area ex Mirsa, nei giorni **18 e 19 giugno 2026**, nonché **dal 22 al 26 giugno 2026**, dalle ore **07:00** alle ore **19:00** e comunque sino al termine dei lavori;

Considerato che, per garantire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza, nonché la tutela della circolazione veicolare e pedonale, si rende necessario istituire temporanei provvedimenti viabilistici;

Considerato, in particolare, che si rende necessario istituire il divieto di sosta in Viale Teresa Orelli n. 19, su n. 1 stallo regolamentato con disco orario, posto in adiacenza al marciapiede e nelle immediate vicinanze dell'accesso carraio dell'immobile interessato, nonché su n. 5 stalli di sosta libera situati frontalmente al medesimo accesso;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 14, 20, 21, 37, 38 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", con particolare riferimento agli artt. da 30 a 43 in materia di segnalamento temporaneo;

Visto il D.M. 10 luglio 2002, recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo";

Visto il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, recante "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco n. 17/2025 relativo alla nomina dei Responsabili dei Settori del Comune di Galliate e all'attribuzione agli stessi delle funzioni organizzative;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, nei giorni **18 e 19 giugno 2026**, nonché **dal 22 al 26 giugno 2026**, dalle ore **07:00** alle ore **19:00** e comunque sino al termine dei lavori, l'istituzione del **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** per tutti i veicoli in **Viale Teresa Orelli n. 19**, limitatamente a:

- n. 1 stallo di sosta regolamentato con disco orario, posto in adiacenza al marciapiede e nelle immediate vicinanze dell'accesso carraio dell'immobile interessato;
- n. 5 stalli di sosta libera situati frontalmente al medesimo accesso.

Il divieto dovrà essere limitato agli stalli effettivamente necessari per il posizionamento dei cassoni e per lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.

DISPONE

che l'impresa esecutrice dei lavori, ovvero il soggetto incaricato dell'intervento, dovrà:

- posizionare la prescritta segnaletica stradale temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione;
- installare e mantenere per tutta la durata dell'intervento idonea segnaletica temporanea, conforme alla normativa vigente;
- predisporre, ove necessario, idonea segnaletica di interdizione o deviazione del transito pedonale, con indicazione "Pedoni lato opposto";
- disporre, ove necessario e in particolare durante le manovre dei mezzi operativi, la presenza di n. 1 moviere incaricato della regolazione e della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- garantire, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del cantiere, l'accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia;
- assicurare che i cassoni siano posizionati esclusivamente all'interno dell'area autorizzata e comunque in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
- mantenere in efficienza tutta la segnaletica temporanea installata e provvedere alla relativa rimozione al termine dei lavori;
- ripristinare le ordinarie condizioni di circolazione e sosta non appena cessate le esigenze che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento.

La segnaletica temporanea dovrà essere collocata conformemente a quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dagli artt. da 30 a 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, dal D.M. 10 luglio 2002 e dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori o del soggetto incaricato dell'intervento.

È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.

Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Galliate e mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Comm. Capo Angelo FALCONE

Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993.n.39

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Polizia Municipale – Responsabile del procedimento – Angelo Falcone